



**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
**Provincia del Sud Sardegna**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/09/2020**

## **INDICE:**

**Art. 1. Oggetto.**

**Art. 2. Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

**Art. 3. Riduzione d'imposta per immobili inagibili e inabitabili.**

**Art. 4. Versamento da parte del contitolare.**

**Art. 5. Versamento del contribuente residente all'estero.**

**Art. 6. Rimborso e compensazione somme a credito.**

**Art. 7. Esenzioni.**

**Art. 8. Versamenti minimi.**

**Art. 9. Attività di recupero.**

**Art. 10. Attività di controllo e interessi moratori.**

**Art. 11. Riscossione coattiva.**

**Art. 12. Entrata in vigore del regolamento.**

### **Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 160 del 2019.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

### **Art. 2 - Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

1. È assimilata all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

### **Articolo 3 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili.**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, su istanza del possessore, corredata da idonea documentazione, e con spese a carico del medesimo;

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti una dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

#### **Art. 4 - Versamento da parte del contitolare.**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore entro 60 giorni dalla data del versamento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati, in modo inequivoco, i dati del contitolare in favore del quale si versa l'imposta, l'ammontare dell'imposta versata in suo favore e i dati catastali degli immobili. La stessa previsione opera in caso di pagamento in favore di più di un contitolare.

3. In assenza della comunicazione di cui ai commi precedenti troveranno applicazione le disposizioni di legge e il versamento si considera effettuato solo dal contitolare per la propria quota.

#### **Art. 5 - Versamento del contribuente residente all'estero.**

1. I contribuenti residenti all'estero possono eseguire i versamenti di imposta mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato. Gli estremi del conto corrente dedicato sono indicati sul sito istituzionale dell'Ente in apposita sezione.

#### **Art. 6 - Rimborso e compensazione somme a credito.**

1. Il contribuente titolare di un credito tributario verso l'Ente, può chiedere il rimborso delle somme di sua spettanza entro 5 anni dalla data di versamento.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del saggio annuale previsto dalla legge.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. L'Ente effettua il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Non si dà luogo a rimborsi per importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'art. 8.

6. In alternativa al rimborso, su richiesta del contribuente, le somme a credito possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposte e tasse, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. La compensazione è subordinata alla comunicazione di accoglimento dell'istanza. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

7. Il contribuente presenta istanza di compensazione su apposito modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta.

#### **Art. 7 - Esenzioni.**

1. È esente dall'imposta l'immobile concesso in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla registrazione a norma di legge del contratto di comodato e alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte nei commi precedenti.

4. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, l'esenzione di cui al presente articolo viene disposta con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

#### **Art. 8 - Versamenti minimi.**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 9 - Attività di recupero.**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

#### **Art. 10 - Attività di controllo e interessi moratori.**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate sono dovuti, ai sensi di legge, gli interessi moratori conteggiati al tasso di interesse legale vigente.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Art. 11 – Riscossione coattiva.**

1. La riscossione è effettuata ai sensi delle disposizioni in materia, previste dalla legge 160 del 2019 e dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto compatibili, e delle successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento.**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.